

## **IN BREVE: EPIDEMIA E DIRITTO PENALE**

Il nuovo D.L. 19 del 2020 prevede che con DPCM il governo possa disporre il «*divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus*» (divieto già esistente sulla scorta dei precedenti provvedimenti). La violazione di tale obbligo continua ad assumere rilevanza penale, anche a seguito dell'ultima riforma, ed è punita con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5000 euro, **sempreché il fatto non integri il più grave delitto di epidemia colposa** (artt. 452 e 438 c.p.) punito con la reclusione da uno a cinque anni, o di epidemia **dolosa** (art. 438 c.p.), punito con la pena dell'ergastolo.

È punita a titolo di epidemia la **condotta** consistente nella **diffusione di germi patogeni** (nel caso di specie: il *virus* Covid-19) che determinino un'**epidemia**.

Il concetto di **epidemia**, a sua volta, indica una malattia infettiva che, presentando un tasso di rilevante contagiosità, colpisce rapidamente un numero elevato di persone in un ambito territoriale di apprezzabile ampiezza (sul punto, recentemente, v. Cass. pen., sez. IV, 12.12.2017-28.2.2018, n. 9133: «*Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui*»).

La condotta descritta – diffusione di germi patogeni da cui derivi una epidemia – può essere commessa **dolosamente**, ossia con coscienza e volontà di diffondere i germi e di cagionare l'epidemia: in tal caso ricorre l'ipotesi, sanzionata in modo più grave (ergastolo), dell'art. 438 c.p.

Qualora, invece, la stessa condotta diffusiva dovesse essere realizzata **colposamente**, cioè – per lo più – con comportamenti *negligenti*, tra i quali certamente rientrano le violazioni delle misure adottate da Governo, potrebbe trovare applicazione la meno grave ipotesi di epidemia colposa disciplinata dall'art. 452 c.p.

Laddove dalla diffusione dei germi **non derivi** il contagio di un numero elevato di persone (ossia non derivi una *epidemia*), il reato (solo nella variante dolosa dell'art. 438 c.p.) non sarebbe consumato, ma si arresterebbe alla soglia del **tentativo** (con conseguente applicazione della sanzione della reclusione non inferiore a 12 anni).

Le due ipotesi di reato, ciononostante, non appaiono di semplice applicazione in relazione all'attuale fenomeno epidemiologico, attesa la difficoltà, non esclusa in casi peculiari naturalmente, di fornire la prova che – in un dato contesto territoriale – l'epidemia di coronavirus, già in atto nell'intero territorio nazionale, sia stata causata dalla condotta di un determinato soggetto, già contagiato dal Covid-19.